



**Regolamento delle Commissioni Consultive
istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari**
Delibera del Consiglio dell'Ordine del 31 marzo 2022

Indice

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Funzioni delle Commissioni

Art. 3. Numero e competenza

Art. 4 Composizione e nomina delle Commissioni

Art. 5 Comunicazione della nomina ed insediamento delle Commissioni. Dimissioni

Art. 6 Compiti del Presidente

Art. 7 Compiti del Segretario

Art. 8 Compiti del Delegato del Consiglio

Art. 9 Riunioni delle Commissioni

Art. 9 Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni

Art. 11 Scioglimento delle Commissioni

Art. 12 Spese di funzionamento

**Art. 13 Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della
Commissione**

Art. 14 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

<<<>>>

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine") ad esclusione della Commissione Disciplina personale dipendente.

Le Commissioni Consultive, istituite presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari (di seguito, per brevità, anche "Ordine") si dividono in Istituzionali e Programmatiche.

Sono Commissioni Istituzionali:

- la Commissione "Albo, Elenco Speciale e Tirocinio Professionale";
- la Commissione Opinamento Parcelle,
- la Commissione Aggiornamento Professionale e Formazione Professionale Continua.

Sono Commissioni Programmatiche quelle diverse dalle precedenti.

Art. 2 – Funzioni delle Commissioni

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici il Consiglio dell'Ordine può avvalersi del parere di Commissioni Consultive cui possono essere affidati i seguenti compiti:

- fornire indicazioni e pareri al Consiglio dell'Ordine circa lo “status” degli Iscritti all'Albo, Elenco Speciale e Registro dei Tirocinanti nonché in ordine all'esercizio dell'attività professionale, come ad esempio in materia di liquidazione di onorari, di tenuta dell'Albo e del Registro dei Tirocinanti , di provvedimenti disciplinari e simili (attività tecnica);
- raggiungere gli obiettivi assegnati dal Consiglio dell'Ordine alle singole Commissioni come stabiliti nel momento della determinazione di cui all'art. 3;
- studiare ed approfondire particolari argomenti e tematiche ed effettuare indagini in specifici settori in cui opera l'Iscritto (attività scientifica), con l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine;
- fornire pareri al Consiglio dell'Ordine su qualsiasi altra materia di interesse diretto o indiretto per l'attività professionale (attività di consulenza);
- proporre al Consiglio dell'Ordine nuovi obiettivi o la modifica degli obiettivi assegnati alla Commissione per la relativa autorizzazione.

Art. 3. Numero e competenza

Il numero delle Commissioni, la loro denominazione, gli ambiti di competenza e gli obiettivi da raggiungere sono determinati dal Consiglio dell'Ordine in base agli indirizzi programmatici approvati.

Art. 4 – Composizione e nomina delle Commissioni

Le Commissioni sono composte da un numero variabile di componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine, ma non superiore a undici, salvo eccezioni stabilite dal Consiglio nei casi di particolari esigenze.

Il Consiglio dell'Ordine nomina i Presidenti e i componenti delle Commissioni, scelti tra gli Iscritti all'Albo o nell'elenco speciale.

I Presidenti delle Commissioni Istituzionali vengono nominati nella riunione successiva a quella di insediamento del Consiglio dell'Ordine.

I Presidenti delle Commissioni Programmatiche e i componenti di tutte le Commissioni vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine a seguito del ricevimento delle candidature pervenute dagli iscritti, ai quali verrà previamente inviata apposita comunicazione.

La domanda per far parte di una Commissione, con allegato il proprio curriculum, dovrà essere inviata entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

In alcune Commissioni, al fine di mantenere il necessario rapporto di collegamento con il Consiglio dell'Ordine, potrà essere altresì nominato, quale componente della Commissione, un Consigliere o più Consiglieri Delegati che coordineranno i lavori della Commissione con il Presidente.

I componenti della Commissione devono essere iscritti nell'Albo o nell'elenco speciale, purché non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

La Commissione può avvalersi di esperti anche non iscritti all'Albo o all'Elenco Speciale i quali, per doti di particolare competenza ed autorevolezza nei settori di attività propri delle Commissioni, possono contribuire ai lavori della commissione. Tali esperti vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Presidente della Commissione.

La scelta dei componenti della Commissione è ispirata ad inderogabili criteri di competenza, professionalità ed onorabilità, in particolare il Consiglio dell'Ordine terrà conto dei seguenti criteri:

Età anagrafica;

Parità di genere

Equilibrio geografico.

Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni sono a titolo gratuito.

Salvo che non sia Consigliere dell'Ordine di Cagliari, ciascun Iscritto può, di regola, far parte di due Commissioni; tuttavia, ove il Consiglio dell'Ordine lo ritenga opportuno, ed in casi eccezionali, può nominarlo componente anche di altre Commissioni. Le Commissioni hanno durata annuale. Alla scadenza, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di confermarle o rinnovarle. Tutte le Commissioni comunque decadono con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite. Fatte salvo le Commissioni Istituzioni le quali, al fine di garantire il necessario supporto all'attività istituzionale dell'Ente, decadranno con l'insediamento delle Commissioni nominate dal Consiglio dell'Ordine di nuova elezione.

Il Consiglio dell'Ordine, anche su proposta del Presidente della Commissione, può stabilire che la stessa operi divisa in "Sottocommissioni", "Sezioni" o "Gruppi" composti ciascuno da un numero minimo di tre componenti; alle "Sottocommissioni", "Sezioni" o "Gruppi" si applicano le previsioni contenute nel presente Regolamento.

Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna all'Ordine, salva apposita delega del Consiglio dell'Ordine.

Art. 5 – Comunicazione della nomina ed insediamento delle Commissioni.

Dimissioni

La nomina a componente della Commissione deve essere comunicata per iscritto. L'accettazione della nomina da parte dell'Iscritto deve pervenire presso la sede dell'Ordine entro il termine di dieci giorni onde consentire al Consiglio dell'Ordine di procedere tempestivamente alla reintegrazione degli eventuali rinunciari.

La comunicazione di accettazione dovrà contenere la dichiarazione di conoscenza e adesione al presente regolamento, l'impegno a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio mandato e la consapevolezza della fiducia insita nella designazione.

L'insediamento della Commissione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla nomina.

Nella riunione di insediamento i componenti le Commissioni eleggono il Segretario. Nella riunione successiva a quella di insediamento, da tenersi entro 30 giorni dalla prima, dovrà essere approvato dalla Commissione il programma dei lavori su proposta del Presidente, in linea con gli obiettivi assegnati, il calendario delle riunioni su base annuale e così ogni anno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Le dimissioni dagli incarichi di Componente di Delegato, di Presidente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine. Le dimissioni hanno effetto immediato e il Consiglio dell'Ordine procede alla nuova nomina nella prima riunione disponibile.

Le dimissioni dall'incarico di Segretario devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Presidente della Commissione che informa il Consiglio dell'Ordine. Le dimissioni hanno effetto immediato e la Commissione procede alla nuova nomina nella prima riunione disponibile.

Art. 6 – Compiti del Presidente

Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione. In particolare, egli provvede a:

- formulare, di concerto con il Segretario, il programma dei lavori che deve tenere conto degli obiettivi assegnati, delle priorità e delle urgenze stabilite dal Consiglio dell'Ordine;
- predisporre il calendario annuale delle riunioni;
- convocare la commissione;
- nominare i Relatori per la trattazione di specifici argomenti;
- dirigere la discussione e porre ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
- sottoscrivere il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere ed elaborato;
- proporre al Consiglio dell'Ordine l'acquisizione di parere di esperti, o l'effettuazione di particolari studi e ricerche;

- curare la redazione della relazione annuale dell'attività della Commissione e dell'elaborato finale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la sua responsabilità, altri componenti della Commissione.

In caso di impedimento o inadempimento del Presidente, i compiti ad esso demandati verranno assolti dal componente della Commissione più anziano per iscrizione all'Albo.

Art. 7 – Compiti del Segretario

I compiti specifici del Segretario sono i seguenti:

- redigere e sottoscrivere il verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, verrà depositato presso la Segreteria dell'Ordine;
- raccogliere le firme dei presenti sui fogli di presenza ovvero, in caso di riunione in videoconferenza, attestare la presenza dei partecipanti;
- predisporre la convocazione della Commissione, su indicazione del Presidente;
- mettere a disposizione della Commissione il materiale necessario per la risposta ai quesiti ed alle richieste di pareri, così come risultante dai Verbali delle sedute;
- provvedere, su indicazione del Presidente, ad effettuare le ricerche utili per i lavori della Commissione;
- tenere l'archivio dei lavori della Commissione;
- assolvere i compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione.

In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal più giovane per iscrizione all'Albo.

Art. 8 – Compiti del Delegato del Consiglio

Il Delegato del Consiglio ha il compito di:

- a) seguire i lavori della Commissione;
- b) relazionare periodicamente il Consiglio sull'attività della Commissione;
- c) illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le opere della Commissione.

Ciascun Consigliere dell'Ordine può essere Delegato in non più di cinque Commissioni;

Il Presidente e il Vice Presidente sono delegati di diritto a tutte le Commissioni.

Art. 9 – Riunioni delle Commissioni

La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine, in orario di ufficio di quest'ultimo, previa tempestiva convocazione scritta, che può essere fatta anche per fax o posta elettronica, a firma del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti della Commissione o del Delegato del Consiglio dell'Ordine .
La Commissione può riunirsi in videoconferenza o eccezionalmente anche in altra sede.

Le Commissioni Istituzionali devono necessariamente riunirsi presso la sede dell'Ordine. I relativi atti e documenti potranno essere visionati ed elaborati esclusivamente presso detta sede.

Le Commissioni Istituzionali devono riunirsi periodicamente almeno una volta ogni mese mentre le Commissioni Programmatiche, dopo le prime due riunioni, almeno ogni due mesi. Di ogni convocazione deve essere data preventiva comunicazione scritta da parte del Presidente alla Segreteria dell'Ordine.

Per la validità delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono tuttavia prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Per ogni riunione dovrà redigersi un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e verrà depositato presso la Segreteria dell'Ordine. Per ogni riunione dovrà, in ogni caso, essere compilato un foglio di presenza. Il foglio di presenza, sul quale devono essere annotate anche le assenze, deve essere datato e sottoscritto dal Presidente e conservato dallo stesso.

Dovrà essere presentata annualmente al Consiglio dell'Ordine una relazione, redatta e firmata dal Presidente della Commissione sull'attività svolta e sull'attività che la Commissione stessa prevede di svolgere.

Art. 10 – Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni

Il componente della Commissione che non partecipi alle riunioni, senza giustificato motivo, più di tre volte all'anno anche non consecutive decade automaticamente e può essere sostituito dal Consiglio, sentito il Presidente della Commissione.

Alla sostituzione dei componenti decaduti o che sono venuti a mancare per dimissioni o altra causa provvede il Consiglio con nomina integrativa, sentito il Presidente della Commissione. I nuovi componenti resteranno in carica sino alla scadenza della Commissione. Il Consiglio dell'Ordine dà al Presidente della Commissione notizia delle variazioni intervenute nella composizione della stessa.

Art. 11 – Scioglimento delle Commissioni

Se le Commissioni non sono in grado di operare o se, dopo la loro istituzione cessa il motivo per il quale sono state istituite o qualora il loro funzionamento non sia ritenuto adeguato da parte del Consiglio dell'Ordine per qualsivoglia motivo, possono essere sciolte dal medesimo.

Art. 12 – Spese di funzionamento

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine e regolarmente documentate in originale.

Art. 13 – Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e

delle opere della Commissione

I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle Commissioni ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.

La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori. In caso di pubblicazione, dovrà essere fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.

Art. 14. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Acquisite le informazioni rilasciate dal titolare del trattamento ex art. 13 GDPR 679/2016, ai sensi dell'art. 7 GDPR, si acconsente al trattamento dei dati .